

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 23. Marzo 1861.
dal Ministro della Guerra riprodotto il 10. Giugno.*

OGGETTO

*Disposizioni relative alle pensioni da accordarsi alle vedove
dei militari il cui matrimonio non fu autorizzato e
alla loro prole minorenni.*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Grixoni

» 2° Groà

» 3° Marza

» 4° Prestelli

» 5° Grillenzoni

» 6° Asanzi

» 7° Macchi

» 8° Settinengo

» 9° Conello


Relatore *Settinengo*

Adottata nella tornata del 24. Aprile 1861. e 16. Giugno detto anno

Signori

Giusta l'invito che la
Camera, con Deliberazione emef-
sa nella tornata dell' 28 giugno
dello scorso anno, ne porgeva al
Ministero, abbiamo l'onore
di presentare un disegno di legge,
che provvede di conveniente
trattamento, in caso di bisogno,
le vedove, ed in difetto loro gli
orfani di militari, morti com-
battendo per la patria, ovvero pro-
fugiti, riportate in guerra, il cui
matrimonio non fu autorizzato
nel modo prescritto dai regolamen-
ti militari.

Il presente progetto di
legge, giusta lo spirito della men-
tovata Deliberazione, ed i motivi
che la dettarono, previde coll' art. 1^o



1.º ai casi futuri, e col. secondo a
quelli passati, estendendo le Dispo-
sizioni contenute nel 1.º articolo
all. Vidove, ed agli orfani sui pre-
citati militari rimasti vittima per
le cause steps nelle campagne. Di-
quora dal 1848 in qua.

Il trattamento che il Disegno
Di legge impartisce a favore delle
Vidove, e degli orfani, Di cui si
tratta, è conforme a quello sancito
per siffatti casi dalla legge vigente
del 27 giugno 1830, cioè alla metà
Di il maximum della pensione fissato
dalla relativa tabella per grado
Del marito, qualunque sia la durata
Dei suoi servizi.

Chiamati, come abbiamo
accennato, alla presentazione Di
questa Legge Da Deliberazione Della
Camera, ne ci siamo uniformati con
fatto unanime, e nutriamo fiducia Di
avere con ispa corrisposto pienamente
ai suoi voti.

Progetto di Legge

Articolo 1.^{mo}

Le vedove dei militari morti sul campo di battaglia ed in seguito alle ferite riportate in guerra, il cui matrimonio non fu autorizzato nel modo prescritto dai Regolamenti, saranno ammesse, in caso di bisogno, a godere di pensione annua, uguale alla metà del maximum fissato pel grado del marito, qualunque sia la durata dei suoi servizi.

I figli e le figlie nubili minorenni dei suicidati militari, qualora sieno all'età privi della madre, e con quella padre mancante. Dopo la morte del marito, godranno della pensione stessa, che è assegnata alla Vedova, durante la loro età minorenni.

Articolo 2.^o

Le disposizioni del precedente articolo saranno estese alle vedove di

agli uffiziali dei suddetti militari
mentre nelle campagne di guerra dal
1848 in poi, che ne siano stati
esclusi in forza dell'articolo 38.º della
precitata Legge.

Non dimeno le pensioni da
concedersi in esecuzione del presente
articolo non decorreranno che dal
giorno della promulgazione di
questa legge.

W. R.

Progetto di legge presentato dal
Ministro della Guerra f. G. J. G.

Proposizioni relative alle pensioni da accordarsi
alle vedove dei militari di cui il matrimonio
non fu autorizzato e alla loro prole minorenni.

Paris le 25. May 1866

Corino, addi 14 Aprile 1861. ²²⁴

Segretariato Generale

Divisione del Personale-Servizio Interno e Pensioni

Sezione 2.

N.º 2721.

Risposta al Foglio
del 11 Aprile N.º 312.

Oggetto

Sulla richiesta di una Statistica
delle Vedove e delle Famiglie per le
pensionari.Presidente della Camera
dei Deputati.

Al pronto riscontro della corteciosità
Nota il sottoscritto pregiarsi significare all'
Onorevole Sig.º Presidente della Camera
dei Deputati, che non è questo Ministero in
grado di precisare il numero delle vedove, e
degli orfani che avranno diritto ad una pensione
a monte del progetto di Legge relativo alle vedove
dei Militari il cui matrimonio non fu autoriz-
zato, mentre coll'attuale legislazione non avona
essi diritto a pensione, una gran parte di loro
hanno potuto astenersi dal chiederla.

Spiacente di non potere in ciò soddisfare
al desiderio della Giunta incaricata dell'esame
di detto progetto di Legge, lo scrivente si fa
però ad accennare che il numero delle
vedove che ricevono da questo Ministero
sussidio, per non avere potuto conseguire una
pensione, a cagione del loro matrimonio
avvenuto senza permesso, è assai ristretto,
limitandosi a 10.º a 12.

L. M. Ministro.
Vilardi

Signori

Tutti gli Uffici della Camera
e la Commissione da essi special-
mente nominata, accolsero con
plauso la legge che il Ministro
della Guardia presentava nella
 tornata del 29 marzo ultimo scopo
riflettente alcune disposizioni
relative alle pensioni da accordar-
si alle vedove dei Militari, il cui
matrimonio non fu autorizzato, e
alla loro prole minorenni, la qual
legge è conseguenza dell' ordine del
Giorno adottato dalla Camera
nella tornata del 28 Giugno 1860.

Se non che, se unanimamen-
te convennero così gli Uffici
come i nostri Commissari nel ricono-
scere la massima altamente
proclamata nella tornata anti-
^{Della}
~~scelta~~, che la patria ha cioè, debito
di onore e di gratitudine di prome-
dere a conveniente trattamento
dei figliuoli morti combattendo per
essa, si fu dis ^{farere} ~~scerere~~ nel deter-

La famiglia R.

minuire l'ambiguità che si vorrebbe
dare a queste nobili concezioni da
tutti indistintamente sentite.

L'alcuna degli Uffici, e la maggio-
ranza della Commissione inglese
di stabilire che la presente legge
sogliasi ~~applicare~~ ^{applicare} a coloro che già
beno vedore, o figlio di genitore
morto sul campo di battaglia,
o in conseguenza di ferite riportate,
il cui matrimonio fosse stato
contratto in modo illegale per rispetto
ai Regolamenti Militari; e addove
la maggioranza degli Uffici, e la
minoranza della Commissione
opinava che questa legge debba
intendersi ~~stesa~~ ^{altresì} a quelle
persone che ^{illegalmte maritate anche all'ovvero} potranno diventare
vedore, ed a quella ^{loro} figliolanza
che potrebbe essere creata nella
condizione minoreme del marito
o padre caduto sul campo di
battaglia. ~~illegalmte maritate~~
~~nelle circostanze ammesse.~~

La maggioranza della
Commissione fondava l'opinione
sua sulle seguenti considera-
zioni: Se il procedere alle se-
dole ed agli Orfani minoreme
nelle condizioni sopra citate è
desere della patria, ^{inperochè} ~~perchè~~ il
sangue versato dal marito
o dal padre abbia cancellata
la mancanza ~~degl'orfanelli~~ ^{sua} alle
prescrizioni dei Regolamenti
Militari, ~~non perocchè~~ ^{lo stabilire} in d'ora.

che nonate ^{le delle} favore ~~accettare~~ estenderlo
a coloro che sapranno esimersi
dal rigore dei Regolamenti e
deliberatamente contrasseranno
ad una delle disposizioni che
sono fondamentali nello Stato
~~per~~ ^{militare} per la buona costituzione degli
eserciti, sarebbe in certo modo
un' autorizzare o fomentare ~~la~~
~~contrarietà~~ ^{involuzione} ai Regolamenti
in rigore che sarebbe quanto
dire ~~di voler~~ ^{come} facilitare l'indisci-
plina la quale appunto è
sempre conseguenza della inos-
servanza dei Regolamenti
^{minutissima} senza distinzione di materie
~~più o meno importanti.~~

~~Il~~ ^{in calo} ~~approvare~~ ^{in calo} ~~fin d'ora~~ ^{la}
~~manca~~ ^{la} ~~violazione~~ ^{la} ~~dei~~ ^{la} ~~Regolamenti~~
sui matrimoni assennire sarebbe
~~per~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~maggioranza~~
della vostra Commissione ~~non~~
allentare ai principi su quali
~~si~~ ^{si} ~~fondano~~ ^{si} ~~questi~~ ^{si} ~~Regolamenti,~~
e che una forte Costituzione della
~~Camera~~ ^{si} ~~trivole~~ ^{si} ~~ed~~ ^{si} ~~esse~~ ^{si} ~~che~~ ^{si} ~~si~~
~~mantengono osservati.~~

Ma la maggioranza
della vostra Commissione
non si preoccupa dello asse-
nire, facendo ragione che quei
nobili e generosi sentimenti
che configliano la minoranza
di essa, troseranno pur e nel
cuore del Legislatore che ~~stare~~
~~deterranno~~ ^{che} ~~temerari~~ ^{che} ~~seranno~~ ^{che} ~~lieti~~

e provvedere,
 che sconsigliatamente qualche
 militare ^{con affetto amore} ~~potrebbe~~ ^{per} ~~incassare~~ ^{nel} ~~netta~~
^{basasso che colla presente legge di} ~~manca~~ ^{esistere} ~~che per il caso si vorrebbe~~
^{ful pagate,} ~~la~~ ~~procedere~~ ~~di~~ ~~accanto~~ ~~in~~ ~~ricordo~~
~~alle~~ ~~testate~~ ~~ad~~ ~~egli~~ ~~Oziani~~ ~~loro~~
~~in~~ ~~quali~~ ~~si~~ ~~può~~ ~~lasciarlo~~ ~~per~~
~~la~~ ~~patria~~ ~~arricchero~~ ~~con~~
~~il~~ ~~loro~~ ~~pagare~~ ~~con~~ ~~una~~
~~manca~~ ~~di~~ ~~loro~~ ~~sciogliamen~~
~~to~~ ~~in~~ ~~una~~ ~~Commissione~~ ~~partic~~
^{E dalla parte apostiva} ~~la~~ ~~maggioranza~~ ~~della~~ ~~Commis~~
~~sione~~ ~~non~~ ~~si~~ ~~reflette~~ ~~che~~ ~~essi~~ ~~per~~ ~~il~~
~~passato~~ ~~come~~ ~~per~~ ~~lo~~ ~~avere~~ ~~il~~
~~bilancio~~ ~~da~~ ~~al~~ ~~Ministero~~ ~~il~~
~~modo~~ ~~di~~ ~~tenere~~ ~~in~~ ~~solliero~~ ~~o~~
^{questi bilogio} ~~quello~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~deve~~ ~~essere~~ ~~come~~ ~~che~~
~~per~~ ~~il~~ ~~diritto~~ ~~di~~ ~~ogni~~ ~~collo~~ ~~hanno~~
~~diritto~~ ~~ad~~ ~~una~~ ~~del~~ ~~medesimo~~.

La maggioranza della
 sopra Commissione vorrebbe
 dare, in ^{omaggio} ~~considerazione~~ ^{al principio del} ~~quel~~
 rispetto che, ~~devesse~~ ^{si} ~~in~~ ~~tutti~~ ~~gli~~ ~~atti~~
 legislativi, ^{si} ~~osservare~~ ^{si} ~~alle~~ ~~leggi~~ ~~e~~ ~~ai~~
 Regolamenti ⁱⁿ ~~in~~ ~~vigore~~ ^{per} ~~gli~~ ~~atti~~ ~~di~~ ~~questi~~
~~di~~ ~~carattere~~ ~~di~~ ~~amnistia~~, ^{per} ~~quest~~
~~quale~~ ~~legge~~ ~~in~~ ~~virtù~~ ~~della~~ ~~quale~~ ~~le~~
~~condizioni~~ ~~di~~ ~~minoranza~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~tro~~
~~verano~~ ~~nelle~~ ~~condizioni~~ ^{si} ~~in~~ ~~corso~~,
 fossero ammessi a godere il benefi-
 cio delle promesse leggi vigenti, non
 all'intento che se il militare in
 discorso avesse disfatto a quanto
 le leggi prescrivono

Nel seno della maggioranza
 uno dei membri era l'Innocenza
 della Commissione, nel caso che

la loro, venisse in tal modo inte-
sa dalla Camera, ^{17 gennaio,} che ~~almeno~~ essa
si intendesse per quei matrimoni il-
~~legali~~ ^{almeno} che già fossero contratti al
giorno della promulgazione della
legge, appoggiando il loro desiderio
della necessità di togliere ^{spuntamenti} ^{orto} ^{leggi} ~~in~~ d'ora
nell'animo di quei cittadini che
male ^{spontaneamente} ~~adventuratamente~~ si tro-
vassero nella posizione illegale
avvertito ^{la preoccupazione} ~~di essere~~ ^{controposta} ~~oppresso~~ ad
^{la preoccupazione} ^{inquiete} ~~oppresso~~ ~~istante~~ dal triste pensiero
di lasciare nello abbandono e
forse privi di mezzi la moglie ed
i figli, sulla rotta che ^{complicando} ~~desampagnano~~
e coraggiosamente il ^{debito} ~~coro~~ loro
^{conspira a} ~~potrebbe~~ soccombere, e che la mag-
gioranza della Commissione, ^{instituito} ^{sulla prevalenza} ^{delle idee} ^{poste}
contenta delle considerazioni ~~fatte~~
sempre fatte e della necessità di
mantenere incolpata la disciplina
non ammetterebbe ^{queste maggiori} ^{ampiezza} ^a
~~la~~ ~~ampiezza~~
^{nella legge.} ~~per la legge~~ in discussione.

Unanime la vostra Commissione
ha accettato che la presente legge
debbasi ^{applicare} ~~applicata~~ soltanto alle
sedute di coloro che caddero com-
battendo sotto la bandiera Nazio-
nale. Così fu ~~per~~ ^{per} ~~unanimemente~~
nel sopprimere le parole in caso
di bisogno, sia perchè ^{ci} ~~è~~ un
~~certo~~ diritto che in certa maniera
si vuole riconoscere, ed un fatto che
si vuole altamente onorare, sia
per togliere ogni dubbia interpe-
trazione nell'applicazione.

della legge stessa.

^{favore}
L'On. Uffic. ~~comarini~~ ^{favore} ~~comarini~~ ^{favore}
~~Uffic. del Gen. di Stato Maggiore~~
no come la nostra Commissione
avrebbe ben dichiarato, che la
presente legge debba estendersi
alle Vedove ed agli Orfanelli dei
Valorosi Militari dell' ^{esercito} Armata
terrestre e caduti combattendo
per la causa Nazionale.
Se ne farebbe pertanto speciale
menzione nel progetto di legge
che si è sottoposto, se già non si
procedesse il Romano Decreto
del 31 Gennaio dell'anno
corrente in quel tempo in cui
tutti i poteri erano riuniti
nelle mani del Re ^{ed} non si
riflettesse, che per nessun modo la
presente legge è ~~adesso~~ applicabile
^{à loro, il cui}
~~senza~~ che il matrimonio contratto
~~per essi~~ non poteva esser soggetto
all'osservanza di alcun regola-

Finalmente, la vostra Commissione avverte, che
essendo pari le Condizioni delle due armate
di terra e di mare, degne emulo l'una dell'altra
nei gloriosi fatti e nei sacrifici, debbano
entrambi godere intanto il beneficio di questa
legge. Essa vi propone dunque di approvare
il seguente

mentre. La vostra Commissione
vi sottopone pertanto il seguente
progetto di legge licita ad aver
potenza consenziente il Ministero
della Guerra.

Progetto di Legge

(L. Cir. 1.°)

« Le Vedove dei Militari morti
« sul campo di battaglia o per
« conseguenza delle ferite riportate
« nelle Campagne di Guerra.
« dal 1848 al giorno della pro-
« mulgazione della presente

18. A.

Relazione della Commissione composta dai signori
Giacini, Guillemin, Bori-Maggi, Adelle
Guillemin, Aprati, Mucchi, Pettinacci, Lonello

Letta nel 17. aprile

Art. 1.

Le vedove, i figli e figlie nubili minorenni,
dei militari con di terra come di mare,
morti sul campo di battaglia o per conseguenze
conseguenza delle ferite riportate nelle cam-
-pagne di guerra dal 1848 al giorno della
promulgazione della presente legge combat-
tendo sotto la bandiera nazionale, saranno
ammesse al diritto della pensione prevista agli
articoli 27. e 28. della legge 27. giugno 1850,
ed agli articoli 28. e 29. della legge 20 giugno
1851, quantunque il matrimonio dei detti
militari non sia stato autorizzato nel modo
prescritto dai regolamenti regolamentati —

morti

« legge comunicando sotto la Ban-
 « diera Nazionale, il cui matrimo-
 « nio non fu autorizzato nel modo
 « prescritto dai Regolamenti, a-
 « ranno ammesse a godere ^{la} pen-
 « sione annua ^{nella misura stabilita dalla} ~~uguale~~ alla metà
 « ^{aut.} del ~~maximum~~ fissato per gra-
 « do del marito, qualunque sia
 « la durata di suo servizio
 « Il figlio o le figlie nubili mi-
 « norenni dei suddetti militari,
 « qualora sieno all'età propria della
 « madre, o venga essa a mancare
 « dopo la morte del marito, go-
 « veranno della pensione stessa
 « che è assegnata alla Vedova
 « durante la ~~età~~ minorennità

Art. ~~13~~ ¹² ~~Se vedove di militari~~ ^{Se vedove di militari} ~~che si trova come di mare,~~ ^{di terra come di mare,} ~~che morti sul campo~~ ^{che morti sul campo} ~~avessero~~ ^{avessero} ~~avessero~~ ^{avessero} saranno ammesse
 al trattamento previsto dalla legge ^{e quantunque il} ~~matrimonio dei detti militari non sia stato autorizzato~~ ^{matrimonio dei detti militari non sia stato autorizzato}
 nel modo prescritto dai suddetti regolamenti.

per

Art. 2°

Le pensioni da concedersi
 in esecuzione del presente arti-
 colo non decorreranno che dal
 giorno della promulgazione di
 questa legge.

J. Attinetti
 Leg.

Signori

Ho l'onore di ripresentar-
vi, modificato in alcune parti dal
Senato, nella seduta del 23 corrente,
il progetto di legge stato da voi
adottato in quella del 24 Aprile ul-
timo scorso, relativo alle pensioni da
concedersi alle Vedove, ed alla prole di
militari, il cui matrimonio non fu
autorizzato.

Le introdotte modificazio-
ni consistono nello ammettere al con-
seguimento della pensione le Vedove
unicamente, e la prole dei suindicati
Militari, che siano morti sul campo di
battaglia, e per conseguenza delle ferite
riportate nelle campagne di guerra dal
1848 in ~~già~~, e non già le Vedove, e la
prole dei militari, il cui matrimonio



fosse contratto fino al giorno della promulgazione della presente legge, senza la prescritta autorizzazione, e che morivano sul campo di battaglia, o per ferite ricevute in guerra.

Nella stessa guisa ^{che} ~~io~~ non aveva punto esitato ad accettare il progetto della Commissione della Camera, che modificava il primitivo progetto ministeriale nel senso appunto di quello teste votato dal Senato, non potei esitare ad associarmi al progetto proposto da quell'Ufficio Centrale.

I motivi da questo svolti nella sua relazione in sostegno del nuovo progetto, i quali ravviso superfluo di esporvi, spero saranno da voi giustamente apprezzati, e perciò confido che il presente progetto riceverà, senza difficoltà, la vostra approvazione.

Torino 5. Giugno 1861.

Il Ministro della guerra

M. Fanti

(1)

N° 18 B

Progetto di legge modificato dal Senato del Regno
rispresentato dal ~~Ministero della guerra~~ alla Camera
dal Ministero della Guerra (Trante)

Permessi alla vedove ed alle figlie minorenni
dei militari morti sul campo di battaglia
il cui matrimonio non fu autorizzato.

Trante del 10. giugno 1861.

Signorij—

La stessa Commissione
che il giorno 20. Mayo 1812
— una volta aveva l'onore
di presentarmi la ~~bona~~
relazione dei fornitori
di Voi uffici ~~in~~ sul
progetto di legge sottoposto
alla Camera delib. ~~del~~
dal Ministro dell'Interno
intorno alle pensioni da
accordarsi alle Vedove dei
militari e dei matroni
non per altro soggetto e alla
loro reale esistenza,
in dipendenza della
legge allora sparsa sulle
distribuzioni avvenute ed =
l'atto Voto del Parlamento

e della religione che non
accompagnava il progetto
di legge, ^{in seguito la} ~~che non era~~
una difesa della nuova
religione del Ministro
della guerra in base allo
stato progetto maldefinito,
che ^{in ogni} ~~non~~ si proponeva di
cambiare quale si è presentato.

Il ministro della marina
della prammatica ^{i quali} ~~che erano~~
~~che~~ ^{nelle più religiose,} ~~che~~
non intendeva rinunciare
~~al progetto di legge e da~~

quelli ~~concordanze~~ per legge
che ~~si volevano~~ intendere

erano due la massima
oltre a quella legge

che appariva in ogni caso
concordanze sulla concordanza

è il progetto Ministeriale,
collo scopo & un'istituzione
alcuna quel beneficio che
è ~~istituito~~ desidero. N

Tutti si possono dire a
quelle leggi come l'ordine
& un'istituzione giuridicamente
costituita per la Patria.

Quindi è detto in giudizio.

Progetto ad M. M. - V.

W. Steiner Seg.

Journal de
Mars.

N. 18 c

Relazione della Commissione composta
dei Signori Giamini, Norri, Magno
Ortolani, Gilkenpau, Aponte, Macchi,
Pettenegg, Turrello

Tramite del 17. Giugno 1862.

Pellati

SESSIONE 1861

N° 15-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**GRIXONI, RORÀ, MAZZA, RESTELLI, GRILLENZONI, ASSANTI,
MACCHI, PETTINENGO, TONELLO**

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra

nella tornata del 23 marzo 1861

Disposizioni relative alle pensioni da accordarsi alle vedove dei militari il cui matrimonio non fu autorizzato, e alla loro prole minorenni.

Tornata del 15 aprile 1861

SIGNORI,

Tutti gli uffici della Camera, e la Commissione da essi specialmente nominata, accolsero con plauso la legge che il ministro della guerra presentava nella tornata del 23 marzo ultimo scorso, riflettente *alcune disposizioni relative alle pensioni da accordarsi alle vedove dei militari, il cui matrimonio non fu autorizzato, e alla loro prole minorenni*, la qual legge è conseguenza dell'ordine del giorno adottato dalla Camera nella tornata del 28 giugno 1860.

Se non che, se unanimemente convennero, così gli uffici come i vostri commissari, nel riconoscere la massima altamente proclamata nella tornata anzidetta, che la patria ha, cioè, debito di onore e di gratitudine di provvedere di conveniente trattamento la famiglia di chi morì combattendo per essa, vi fu disparere nel determinare l'estensione che si vorrebbe dare a questo nobile concetto da tutti indistintamente sentito.

Taluno degli uffici, e la maggioranza della Commissione, intese di stabilire che la presente legge vogliasi applicare a coloro che, alla promulgazione della presente legge, sono

(15-A)

vedove o figli di generosi morti sul campo di battaglia o in conseguenza di ferite riportatevi, il cui matrimonio fosse stato contratto in modo illegale per rispetto ai regolamenti militari; laddove la maggioranza degli uffici e la minoranza della Commissione opinava che questa legge debba intendersi estesa altresì a quelle persone che illegalmente maritate anche nell'avvenire, potranno diventar vedove, ed alla loro figliuolanza che potrebbe essere orfata nella condizione minorenni del padre caduto sul campo di battaglia.

La maggioranza della Commissione fondava l'opinione sua sulle seguenti considerazioni: se il provvedere alle vedove ed agli orfani minorenni nelle condizioni sovra citate è dovere della patria, imperocchè il sangue versato dal marito o dal padre abbia cancellata la sua mancanza alle prescrizioni dei regolamenti militari, lo stabilire fin d'ora che uguale favore si debbe estendere a coloro che sapranno esimersi dal rigore dei regolamenti e deliberatamente contravverranno ad una delle disposizioni che sono fondamentali nello stato militare, sarebbe in certo modo un autorizzare o fomentare la violazione de' regolamenti in vigore, il che sarebbe come tacitare la indisciplina, la quale è sempre conseguenza della inosservanza dei regolamenti.

L'approvare in certo modo fin d'ora l'infrazione de' regolamenti sui matrimoni avvenire, sarebbe, per avviso della maggioranza della vostra Commissione, un attentare ai principii sui quali questi regolamenti si fondano, e che una forte costituzione dell'esercito vuole assolutamente osservati.

Nè la maggioranza della vostra Commissione volle preoccuparsi dello avvenire, facendo ragione che quei nobili e generosi sentimenti che consigliano la minoranza di essa, troveranno pur eco nel cuore dei legislatori futuri, che saranno lieti di provvedere, ove scongiatamente qualche militare cadesse ancora nel trascorso che colla presente legge si vuol assolvere pel passato. E d'altra parte avvertiva la maggioranza della Commissione che, come per il passato, così per lo avvenire il bilancio darà al ministro il modo di venire in sollievo a questi bisogni.

La maggioranza della vostra Commissione, in omaggio al principio del rispetto che in tutti gli atti legislativi dee mantenersi alle leggi e ai regolamenti in vigore, vorrebbe dare a questa legge un vero carattere di amnistia, in virtù della quale le vedove ed i minorenni nelle condizioni sopradette, fossero ammessi a godere il beneficio delle provvide leggi vigenti, non altrimenti che se il militare in discorso avesse soddisfatto a quanto le leggi prescrivono.

Nel seno della maggioranza uno dei membri è la minoranza della Commissione, nel caso che la legge venisse in tal modo intesa dalla Camera, sostengono che si dovesse estendere almeno a quei matrimoni illegali che già fossero contratti al giorno della promulgazione della presente legge, appoggiando specialmente il loro voto alla necessità di togliere fin d'ora a

quei militari, che sgraziatamente si trovassero nella posizione illegale avvertita, la preoccupazione incessante di lasciare nello abbandono, e forse privi di mezzi, la moglie od i figli, tuttavolta che, compiendo coraggiosamente il debito loro, avessero a soccombere. Ma la maggioranza della Commissione, per le già esposte considerazioni e per la necessità di mantenere incolume la disciplina, respingeva questa maggiore ampiezza della legge.

Unanime la vostra Commissione accettava che la presente legge debbasi applicare soltanto alle vedove di coloro che caddero *combattendo sotto la bandiera nazionale*. Così fu unanime nel sopprimere le parole *in caso di bisogno*, sia perchè ci è un diritto che si vuole assolutamente riconoscere, ed un fatto che si vuole altamente onorare, sia per togliere ogni dubbia interpretazione nell'applicazione della legge stessa.

Unanimi del pari furono gli uffici, come la vostra Commissione, a volere ben dichiarato che la presente legge debbasi estendere alle vedove ed agli orfani dei valorosi militari dell'esercito meridionale, caduti combattendo per la causa nazionale. Se ne farebbe pertanto speciale menzione nel progetto di legge che vi è sottoposto, se già non vi provvedesse il sovrano decreto del 31 gennaio dell'anno corrente, e se non si riflettesse, che per nessun modo la presente legge è applicabile a loro, il cui matrimonio non poteva essere soggetto all'osservanza di alcun regolamento.

Finalmente, la vostra Commissione avvisava che, essendo pari la condizione delle due armate di terra e di mare, degne emule l'una dell'altra ne' gloriosi fatti testè compiuti, debbano godere entrambe il beneficio di questa legge. Essa vi propone adunque di approvare il seguente progetto di legge.

F. PETTINENGO, *relatore*.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

~~Le vedove dei militari morti sul campo di battaglia od in seguito alle ferite riportate in guerra, il cui matrimonio non fu autorizzato nel modo prescritto dai regolamenti, saranno ammesse, in caso di bisogno, a godere di pensione annua uguale alla metà del *maximum* fissato pel grado del marito, qualunque sia la durata de' suoi servizi.~~

~~I figli e le figlie nubili, minorenni dei suindicati militari, qualora sieno altresì privi della madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, godranno della pensione stessa che è assegnata alla vedova durante la loro età minorennè.~~

~~Art. 2.~~

~~Le disposizioni del precedente articolo saranno estese alle vedove ed agli orfani dei suddetti militari morti nelle campagne di guerra dal 1848 in poi, che ne siano stati esclusi in forza dell'articolo 55 della precitata legge.~~

~~Nondimeno le pensioni da concedersi in esecuzione del presente articolo non decorreranno che dal giorno della promulgazione di questa legge.~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

Le vedove, i figli e le figlie nubili minorenni dei militari, così di terra come di mare, che siano morti, o che moriranno sul campo di battaglia, o per conseguenza delle ferite riportate nelle campagne di guerra dal 1848 in poi, ed i cui matrimoni, contratti fino al giorno della promulgazione della presente legge, non siano stati autorizzati nel modo prescritto dai veglianti regolamenti, avranno nondimeno diritto alla pensione prevista agli articoli 27 e 28 della legge 27 giugno 1850 ed agli articoli 28 e 29 della legge 20 giugno 1851.

~~Art. 2.~~

Le pensioni da concedersi in esecuzione della presente legge ~~decorreranno dal giorno della sua promulgazione.~~

Non potranno decorrare fin dal giorno della promulgazione della medesima.

Approvato nella Camera del 24 Aprile 1861.

Pellati

Pelloni

418

SESSIONE 1861

N° 15-c

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**GRIXONI, RORÀ, MAZZA, RESTELLI, GRILLENZONI, ASSANTI,
MACCHI, PETTINENGO, TONELLO**

sul progetto di legge modificato dal Senato del Regno e ripresentato alla Camera
dal ministro della guerra

nella tornata del 10 giugno 1861

**Pensioni alle vedove ed alla prole minorenni dei militari
morti sul campo di battaglia il cui matrimonio non fu
autorizzato.**

Tornata del 17 giugno 1861

SIGNORI,

La stessa Commissione che il giorno 25 marzo ultimo scorso aveva l'onore di presentarvi la relazione sul progetto di legge sottoposto alla vostra deliberazione dal ministro della guerra intorno alla pensione da accordarsi alle vedove dei militari il cui matrimonio non fu autorizzato, e alla loro prole minorenni, tenuto conto della discussione fattasi nell'altra parte del Parlamento e della relazione che ne accompagna il progetto di legge; ed esaminata la nuova relazione del ministro della guerra intorno allo stesso progetto modificato, in oggi vi propone di accettarlo quale vi è presentato. I membri della minoranza della Commissione, i quali erano dissenzienti nella prima relazione, tuttochè non credano poter rinvenire da quelle considerazioni per le quali intendevano di dare una maggiore estensione a questa legge, si associano in oggi alla maggioranza della Commissione ed al progetto ministeriale, nello scopo di non ritardare almeno quel beneficio che tutti desiderano di procurare a quelle che già sono vedove di militari gloriosamente caduti per la patria.

Quindi è che essa vi propone l'adozione pura e semplice della seguente legge.

PETTINENGO relatore.

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 16 maggio 1861

Art. 1.

Le vedove, i figli e le figlie nubili minorenni di militari così di terra come di mare che siano morti sul campo di battaglia o per conseguenza delle ferite riportate nelle campagne di guerra dal 1848 in poi, ed i cui matrimoni non siano stati autorizzati nel modo prescritto dai veglianti regolamenti, avranno nondimeno diritto alla pensione prevista agli articoli 27 e 28 della legge 27 giugno 1850 ed agli articoli 28 e 29 della legge 20 giugno 1851.

Art. 2.

Le pensioni da concedersi in esecuzione della presente legge non potranno decorrere se non dal giorno della promulgazione della medesima.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Camera del 16. Giugno 1861.

Pellati

246
Sessione Parlamentare 1861.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 22. Maggio 1861.

OGGETTO

Pensioni alle vedove ed alla prole minorenni dei militari morti sul campo di battaglia il cui matrimonio non fu autorizzato

Art. 1°

Le vedove, i figli e le figlie nubili minorenni dei militari così di terra come di mare, che siano morti sul campo di battaglia, o per conseguenza delle ferite riportate nelle campagne di guerra dal 1848 in poi, ed i cui matrimoni non siano stati autorizzati nel modo prescritto dai regolamenti, avranno nondimeno diritto alla pensione prevista agli art. 27 e 28 della legge 27 Giugno 1850 ed agli art. 28 e 29 della legge 20 Giugno 1851.

Art. 2°

Le pensioni da concedersi in esecuzione della presente legge non potranno decorrerle se non dal giorno della promulgazione della medesima.

Ord. 23 Maggio 1861.

Il Presidente del Senato
Selvini

VITTORIO EMANUELE III

RE D' ITALIA

La proposizione del Nostro Ministro della
Guerra abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'annesso progetto
di Legge, con cui le Vedove, ed indifetto loro gli orfani
minoranni dei militari morti in battaglia, ed in seguito a
ferite riportate in guerra, il cui matrimonio non fu auto-
rizzato nel modo prescritto dai vigenti regolamenti, sono
ammessi al conseguimento d'una pensione, sia presentata al
Parlamento dal predetto Nostro Ministro, il quale è incaricato
di esporne i motivi e di sostenere la Discussione.

Dato a Torino addì 17. Marzo 1861.